



COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO A TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. WHISTLEBLOWER)

Approvato con atto G.C.n. 186/22.12.2016



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA 01912970389
Tel.0533/654150 fax. 0533/654772
Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –
www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Quadro normativo.

Il presente Regolamento è reso ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs 165/01 introdotto dalla L. 190/12 e di quanto stabilito in materia:

- dal Piano Nazionale Anticorruzione
- dai Piani triennali di prevenzione della corruzione adottati da questo Comune per il triennio 2014/16, 2015/17 e 2016/8 con le rispettive delibere di G.M. n. del , n. del e n del;
- dalle “ Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e pubblicate sulla G.U. n. 110 del 14 maggio 2015, serie generale.

In particolare il Comune di Fiscaglia adotta ogni possibile accortezza per rendere effettiva la tutela della riservatezza del dipendente che segnala illeciti, disciplinando la procedura per la ricezione e il trattamento delle segnalazioni.

Il presente regolamento disciplina quindi, ai sensi di legge, le modalità di segnalazione e di tutela di che trattasi, nonché le connesse fasi conseguenti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) il destinatario della segnalazione;
- b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, per evitare possibili ripercussioni sulla vita lavorativa dei dipendenti.

L’ambito di applicazione del presente atto è relativo esclusivamente al Comune di FISCAGLIA, pertanto le segnalazioni riguardanti altri enti saranno dichiarate irricevibili e sarà data indicazione ai segnalanti delle strutture competenti a riceverle.

Il Comune di FISCAGLIA con il presente Regolamento adotta e fa proprio il modello proposto dall’Anac , opportunamente adeguato alla propria realtà amministrativa ed organizzativa.

Il presente Regolamento, in ottemperanza all’art. 54 bis del D.lgs 165/01 non disciplina le modalità di trattazione e gestione di segnalazioni anonime.

Articolo 1 Soggetti della segnalazione

La segnalazione può avvenire ad opera di:

- A) tutti i dipendenti del Comune di FISCAGLIA sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
- B) i soggetti che collaborano a vario titolo con l’Ente, collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, i tirocinanti.

Ai soggetti di cui al punto B), a norma del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n°62 e del Codice di comportamento adottato dall’Ente con atto di Giunta Comunale n° del sono estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta che lo stesso Codice stabilisce per i pubblici dipendenti, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In analogia, alle stesse categorie di lavoratori di cui sopra, in costanza di rapporto di lavoro o collaborazione, in caso di segnalazione ex art. 54-bis, l’Ente assicura misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i pubblici dipendenti



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. e P.IVA 01912970389
Tel.0533/654150 fax. 0533/654772
Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –
www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

L'estensione a dette categorie di lavoratori delle tutele della riservatezza previste dall'art. 54-bis c. 2 non implica l'estensione agli stessi anche delle forme di tutela contro le discriminazioni che il Dipartimento della funzione pubblica assicura ai pubblici dipendenti, ai sensi del medesimo articolo c. 3.

Il Comune di FISCAGLIA individua nel "Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (di seguito anche "Responsabile") il soggetto destinatario delle segnalazioni

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all' A.N.AC..

Articolo 2 L'oggetto della segnalazione

L'oggetto delle segnalazioni comprende:

- azioni od omissioni che costituiscono reato contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319- ter del predetto codice);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (a titolo esemplificativo, i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro ...ect.);
- le azioni contro la persona come da Libro II-Titolo XII del Codice penale (a mero titolo esemplificativo: violenza - art. 610, minaccia - art. 612, etc.) e contro il patrimonio (furto- art. 624, truffa- art. 640);
- le azioni che possono comportare danni patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza, ad altre Amministrazioni o alla collettività;
- le azioni e/o omissioni che costituiscono violazioni ai Codici di comportamento (nazionale, approvato con DPR 16.04.2013, n.62, e comunale adottato).

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo i medesimi criteri e modalità da quest'ultima stabilite per la tutela del segnalante.

Non danno accesso alle procedure di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Art. 3 Procedure per la segnalazione

Il "segnalante" utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, che è reperibile nella rete internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Fiscaglia, sottosezione "Altri contenuti" (allegato 1, "Modulo per le segnalazioni").

La segnalazione non riguarda rapporti personali, situazioni conflittuali o comportamenti irregolari non riconducibili a illeciti disciplinari o penali.

La presente disciplina lascia fermi i doveri, con obbligo di rispetto delle disposizioni a tutela del segnalante:



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –

www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

- a) del singolo responsabile di settore di avviare e gestire i procedimenti disciplinari di propria competenza, ai sensi di legge, dal momento dell'avvenuta conoscenza dei fatti rilevanti (coinvolgenti dipendenti del proprio settore), ove il medesimo responsabile non ritenga, per gravità dei fatti, la spettanza dell'ufficio procedimenti disciplinari;
- b) dell'ufficio procedimenti disciplinari di avviare e gestire i procedimenti disciplinari di propria competenza. Tuttavia, su richiesta scritta dello stesso responsabile competente in via disciplinare il "Responsabile" potrà rilasciare pareri, preventivi o successivi alla contestazione, non vincolanti, sulla rilevanza disciplinare dei fatti sottoposti, alla luce delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva vigenti in materia.

In caso di denuncia penale presentata direttamente dal segnalante nonché di contestazione di infrazione disciplinare, da parte dei responsabili competenti, i denunciatori e contestatori dovranno tempestivamente dare comunicazione di ciò al "Responsabile", con utilizzo dell'apposito modello, anche in vista dell'applicazione dell'art. 8 del presente Regolamento.

Risulta comunque indispensabile che la denuncia - segnalazione presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante, e contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni di cui all'art.1 possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e con possibilità di prendere visione dei messaggi in arrivo esclusivamente da parte del Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed eventualmente del funzionario o addetto informatico dell'ente espressamente individuato dal Responsabile";
- b) tramite invio di documento cartaceo, via posta o con consegna diretta, all'Ufficio Protocollo dell'ente o allo stesso Responsabile; in tali casi occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, via e a lato la dicitura "CONTIENE SEGNALAZIONE ILLECITI – NON APRIRE";
- c) dichiarazione resa al "Responsabile", con stesura di apposito verbale datato e sottoscritto anche dal segnalante, in audizione riservata.

Le segnalazioni ricevute saranno protocollate e custodite con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di proteggere i dati identificativi del segnalante.

Art. 4 Accertamento dei fatti oggetto di segnalazione e atti conseguenti

Il "Responsabile" provvederà ad avviare con le opportune cautele la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Il "Responsabile" potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, incluse l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati, nonché l'acquisizione di documenti e dichiarazioni scritte di terzi. Il "Responsabile" potrà contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo con le modalità ritenute opportune per garantire la sua massima riservatezza e per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia.

Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti dallo stesso delegati ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Nel caso in cui il "Responsabile" riceva una segnalazione di fatti rilevanti in via disciplinare dovrà senza ritardo darne comunicazione al responsabile competente o all'ufficio procedimenti disciplinari, per la relativa

Ferrara
terra e acqua

P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –

www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

contestazione, a seconda della competenza a procedere, determinata dalla valutazione della gravità delle infrazioni, ai sensi di legge e tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

All'esito delle più approfondite verifiche il "Responsabile", provvederà:

- 1) a comunicare l'esito della verifica (sotto forma di parere motivato, non vincolante, circa la qualificazione giuridica del ritenuto illecito) all'ufficio procedimenti disciplinari e al responsabile del settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata, quale che sia lo stato dell'eventuale procedimento disciplinare gestito dal predetto ufficio o responsabile. Nel caso in cui l'autore della presunta violazione sia un dipendente o collaboratore esterno il medesimo "Responsabile" procederà tempestivamente alla comunicazione del suddetto esito ivi compresa l'accertata insussistenza dell'illecito al soggetto da cui dipende il prestatore esterno, fermo quanto previsto al punto successivo;
- 2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ove i fatti appaiano penalmente rilevanti. Al riguardo si precisa che se i fatti a cui il dipendente o l'amministratore hanno assistito risultano chiaramente gravi, quindi manifestamente illeciti in via penale, questi soggetti sono per legge tenuti a sporgere senza ritardo relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria. Di tale avvenuta denuncia dovranno comunque dare comunicazione, tramite il presente modulo, al suddetto "Responsabile" che, ove lo ritenga, potrà presentare nuova denuncia.
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti per il ripristino della legalità e/o l'inibizione di prosecuzioni di attività dannose o gravemente inopportune, con obbligo di rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei segnalanti;
- 4) ad aggiornare il quadro della situazione della legalità nell'Ente, in vista della formazione della relazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- 5) ad archiviare la pratica per accertata insussistenza di illeciti e a comunicare tale esito all'ufficio o al responsabile procedente in via disciplinare.

Art. 5 Tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase del trattamento della segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o comunque gestiscono la segnalazione sono tenuti a tutelare in egual modo la riservatezza dell'identità del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'anonimato del segnalante tuttavia non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile per legge (come nel corso di indagini giudiziarie o di ispezioni di organi di controllo).

Per quanto concerne l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione-denuncia, l'identità del segnalante può essere rivelata al contestato solo ove ricorra uno dei due casi seguenti:

- vi sia il consenso scritto del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del contestato.

La segnalazione è sottratta all'accesso salva l'ipotesi in cui la conoscenza del suo contenuto risulti assolutamente indispensabile alla difesa del contestato.

Il Responsabile di settore, che, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito posto in essere da altro dipendente è tenuto a proteggere l'identità del suddetto informatore e ad invitarlo a effettuare la segnalazione anche al "Responsabile" secondo le modalità previste dal regolamento.

In caso di mancata protezione del segnalante, il responsabile risponde in via disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di cui al presente regolamento.



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –

www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Art. 6 Divieto di punizioni e discriminazioni collegate alla segnalazione.

I segnalanti che denunciano all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati, revocati, sostituiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari o di revoca d'incarico ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione o reazione sfavorevole al segnalante motivata dalla segnalazione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al "Responsabile" per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione di regolarità o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e per perseguire, in via disciplinare e/o penale, l'autore della discriminazione.

Il Comune di FISCAGLIA promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, e comunicazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti di cui trattasi.

La tutela, ex art. 54-bis, c.1, non è applicabile nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile», nei casi, quindi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con colpa o dolo.

La cessazione della tutela è determinata dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) a seguito di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

Art.7 Responsabilità

In caso di abuso o falsità della segnalazione resta ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente rilevante.

Ove a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza circa l'indebita segnalazione quindi, in caso affermativo, avviate azioni disciplinari e/o inoltrate denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi accoglibili a supporto della propria segnalazione.

Salvo quanto stabilito al comma successivo, le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento a tutela dei segnalanti e dell'interesse all'emersione degli illeciti oggetto del Regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Se la violazione viene posta in essere da un responsabile dell'Ente, l'ufficio preposto all'irrogazione della sanzione, nella ponderazione istruttoria finalizzata alla individuazione della più appropriata misura disciplinare, dovrà valutare con maggiore gravità i fatti oggetto di contestazione, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi, in ordine crescente di rilevanza:

- colposa mancata tutela della riservatezza del segnalante;
- intenzionale mancata tutela della riservatezza del segnalante;
- comportamento illecito.

Art. 8 Conseguenti proposte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La presentazione delle segnalazioni previste dal presente Regolamento concorrono a formare il quadro della situazione della legalità nell'ambito dell'Ente, da redigersi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in apposita relazione, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, contestualmente alla proposta di programma di prevenzione della corruzione, da approvarsi ogni anno a cura della Giunta Comunale, nei termini di legge.



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –

www.comune.fiscaglia.fe.it





COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Nella suddetta relazione sono contenute le eventuali motivate proposte di riorganizzazione dell'Ente per il superamento e/o la miglior prevenzione di determinate criticità intrinseche all'Ente in materia di legalità dei comportamenti di dipendenti, dirigenti, incaricati comunali, nonché collaboratori operanti presso gli uffici del Comune e amministratori comunali.

Art. 9 Iniziative di sensibilizzazione

Il Responsabile intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto mediante i seguenti strumenti:

- divulgazione sul portale istituzionale di informativa sulle finalità dell'istituto e del suo utilizzo;
- percorsi formativi in materia di integrità.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione periodica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'albo on line successivi alla esecutività della delibera che lo approva. (13.01.2017)



P.za XXV Aprile, n. 8 Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE)

C.F. e P.IVA 01912970389

Tel.0533/654150 fax. 0533/654772

Indirizzo Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

Indirizzo E.mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it –

www.comune.fiscaglia.fe.it

